

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE DI SIENA  
SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

In composizione monocratica nella persona del giudice Clara Ciofetti  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. [REDACTED]

promossa da

[REDACTED] (P. IVA: [REDACTED]), in persona del legale rappresentante p.t.,  
elettivamente domiciliata in [REDACTED] presso lo studio dell'Avv.  
[REDACTED], da cui è rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione;

ATTRICE

nei confronti di

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), in persona dell'Amministratore Delegato e legale  
rappresentante, nella sua qualità di procuratrice e mandataria di [REDACTED], società a  
responsabilità limitata con socio unico (C.F. [REDACTED]), elettivamente domiciliata presso  
lo Studio dell' Avv. [REDACTED], in [REDACTED], Viale [REDACTED], che la rappresenta e  
difende in forza di procura del 20.06.2019, a rogito del Dott. [REDACTED] in [REDACTED],  
N. [REDACTED] di Repertorio, registrata presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano  
DP II il 21.06.2019 al n. [REDACTED] Serie [REDACTED] (cessionaria di [REDACTED]  
[REDACTED]);

CONVENUTA

**CONCLUSIONI**

parte attrice:

*"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis*

*-In via preliminare: previa ogni opportuna statuizione in fatto e diritto, accertare l'illegittima formazione del  
saldo negativo per la [REDACTED] sul rapporto di conto corrente n. [REDACTED] alla data del  
01/01/2006 e pari ad € - 29.307,38 per tutti i motivi e le causali esposte e, per l'effetto, dichiarare che alla  
data del 01/01/2006 il saldo del conto corrente n. [REDACTED] deve essere azzerato;*

*-In via principale: previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto, accertare e dichiarare la nullità ex  
artt. 1325 n. 4), 1418 cod. civ. e art. 117, commi primo e terzo, TUB del rapporto di conto corrente n.  
[REDACTED] e degli affidamenti in esso regolati per tutti i motivi e le causali esposte e, per l'effetto, ordinare alla  
Banca la rideterminazione del saldo del conto corrente n. [REDACTED], ordinando, altresì, alla Banca convenuta di  
computare a credito della Società, su detto rapporto, le partite indebitamente applicate dalla Banca, pari  
complessivamente ad Euro 101.108,11 ferma l'applicazione del saldo zero, così come accertato nella  
consulenza tecnica di parte, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia ed accertata*



nel corso del presente procedimento anche mediante apposita CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria; - In via subordinata: previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto, accertare e dichiarare (i) la nullità parziale delle clausole contrattuali del contratto di conto corrente n. [REDACTED], ovvero del contratto di apertura di credito, inerenti ai tassi d'interesse ultralegali, per violazione dell'art. 1419 c.c. e 117, quarto comma, TUB, ovvero per violazione degli artt. 1283, 1346, 1815 c.c., 644 c.p., della L. n. 108/1996, 120 TUB, nonché dell'art. 2-bis della L. 2/2009, (ii) l'illegittimità e la nullità delle pratiche di usura, applicazione di tassi di interesse ultralegali, anatocismo, antergazione e postergazione delle valute, applicazione di commissioni di massimo scoperto o commissioni ad esse assimilabili, spese e indebito arricchimento, e, per l'effetto, ordinare alla Banca la rideterminazione del saldo del conto corrente n. [REDACTED], ordinando, altresì, alla Banca convenuta di computare a credito della Società, su detto rapporto, le partite indebitamente applicate dalla Banca, pari complessivamente ad Euro 96.715,34 ferma l'applicazione del saldo zero, così come accertato nella consulenza tecnica di parte, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia ed accertata nel corso del presente procedimento anche mediante apposita CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria; In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accertata la nullità parziale, accertare e dichiarare con riferimento al contratto di conto corrente per cui è causa (i) l'inefficacia delle modifiche unilaterali, sfavorevoli per l'attrice delle condizioni economiche apportate unilateralmente dalla convenuta nonché l'errata applicazione in concreto delle condizioni economiche pattuite sul conto corrente n. [REDACTED], per violazione degli artt. 118 TUB, 1283, 1346, 1815 c.c., 120 TUB, 644 c.p., della L. n. 108/1996 e dell'art. 2-bis della L. 2/2009 (ii) l'illegittimità e la nullità delle pratiche di modifica unilaterale sfavorevole delle condizioni economiche, usura, anatocismo, antergazione e postergazione delle valute, applicazione di commissioni di massimo scoperto ed altre commissioni anche ad esse assimilabili, spese e indebito arricchimento, e per l'effetto, ordinare alla Banca la rideterminazione del saldo del conto corrente n. [REDACTED], ordinando, altresì, alla Banca convenuta di computare a credito della Società, su detto rapporto, le partite indebitamente applicate dalla Banca, pari complessivamente ad Euro 69.168,52 ferma l'applicazione del saldo zero, così come accertato nella consulenza tecnica di parte, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia ed accertata nel corso del presente procedimento anche mediante apposita CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria; ordinare, alla Banca convenuta di computare a credito della Società, su detto rapporto, le partite indebitamente applicate dalla Banca sul c/c n. [REDACTED], con interessi legali a partire dalla data di ogni addebito e/o pagamento (o, in subordine, dalla data di notifica dell'atto di citazione) sino all'effettivo soddisfo, ovvero alla diversa o maggior somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di CTU; In estremo subordine: qualora il conto corrente n. [REDACTED] dovesse risultare chiuso nelle more, accertare e dichiarare la nullità ex artt. 1325 n. 4), 1418 cod. civ. e ex 117, commi primo e terzo, TUB del rapporto di conto corrente n. [REDACTED] e dei contratti di affidamento in esso regolati per tutti i motivi e le causali esposte e, per l'effetto, ferma l'applicazione del saldo zero, come sopra, condannare la [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all'attrice l'importo di € 101.108,11, ovvero in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia ed accertata nel corso del presente procedimento, anche mediante apposita CTU, oltre interessi legale e rivalutazione; oppure, qualora il conto corrente n. [REDACTED] dovesse risultare chiuso nelle more, accertare e dichiarare (i) la nullità parziale delle clausole contrattuali del contratto di conto corrente n. [REDACTED] e dei contratti di apertura di credito in esso regolati inerenti i tassi d'interesse ultralegali, per violazione dell'art. 1419 c.c. e 117, quarto comma, TUB, ovvero per violazione degli artt. 1283, 1346, 1815 c.c., 644 c.p., della L. n. 108/1996, 120 TUB, nonché dell'art. 2-bis della L. 2/2009, (ii) l'illegittimità e la nullità delle pratiche di usura, applicazione di tassi di interesse ultralegali, anatocismo, antergazione e postergazione delle valute, applicazione di commissioni di massimo scoperto o commissioni ad esse assimilabili, spese e indebito arricchimento e, per l'effetto, condannare [REDACTED] a corrispondere all'attrice, ferma l'applicazione del saldo zero, l'importo di € 96.715,34, ovvero nella misura che dovesse essere accertata in corso di causa e a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria oppure, accertare e dichiarare con riferimento al contratto di conto corrente per cui è causa (i) l'inefficacia delle modifiche unilaterali, sfavorevoli per l'attrice delle condizioni economiche apportate unilateralmente dalla convenuta nonché l'errata applicazione in concreto delle condizioni economiche pattuite



sul conto corrente n. [REDACTED], per violazione degli artt. 118 TUB, 1283, 1346, 1815 c.c., 120 TUB, 644 c.p., della L. n. 108/1996 e dell'art. 2-bis della L. 2/2009 (ii) l'illegittimità e la nullità delle pratiche di modifica unilaterale sfavorevole delle condizioni economiche, usura, anatocismo, antergazione e postergazione delle valute, applicazione di commissioni di massimo scoperto ed altre commissioni anche ad esse assimilabili, spese e indebito arricchimento, e per l'effetto, condannare [REDACTED] a corrispondere all'attrice, le partite indebitamente applicate, pari complessivamente ad Euro 69.168,52 ferma l'applicazione del saldo zero, così come accertato nella consulenza tecnica di parte, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia ed accertata nel corso del presente procedimento anche mediante apposita CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

In ogni caso: accertare che la [REDACTED] ha applicato all'attrice sul rapporto di conto corrente interessi usurari e dichiarare non dovuto con riferimento a detti rapporti alcun interesse ex art. 1815, comma secondo, cod. civ. con decorrenza dalla data di apertura del rapporto".

### MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli [artt. 132 c.p.c.](#) e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] esponeva: di aver aperto un conto corrente ordinario, n. [REDACTED]; di aver rilevato l'illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi e di interessi usurari. Chiedeva, pertanto, la declaratoria di illegittima capitalizzazione trimestrali e di illegittimo anatocismo, la nullità del contratto per applicazione di interessi usurari e la rideterminazione del saldo del conto corrente, con accertamento - previa rettifica del saldo contabile - dell'esatto dare/avere tra le parti e condanna della Banca al pagamento delle somme illegittimamente percepite.

La banca convenuta si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza delle domande avversarie.

Nel corso del giudizio era espletata una c.t.u. di natura contabile.

All'udienza del 21.10.2021, sulle conclusioni precisate come da verbale ex art. 83, comma settimo, lettera h) D.L. 18/2020, la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini [ex art. 190 c.p.c.](#)

\*\*\*\*\*

Con la domanda giudiziale, l'attrice ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità degli addebiti effettuati dalla Banca convenuta in relazione ad un conto corrente ordinario a titolo di capitalizzazione degli interessi passivi e usura; per l'effetto ha domandato la declaratoria di inefficacia degli addebiti in conto corrente con conseguente epurazione di ogni voce a titolo di interessi, in subordine con applicazione degli interessi al saggio legale, l'accertamento come non dovute delle somme addebitate per interessi, spese, commissioni e competenze.



Occorre anzitutto premettere che, in materia di contratti bancari è di particolare importanza l'onere della prova gravante sull'attore.

In applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico.

Più nel dettaglio, quando la domanda riguardi un contratto di mutuo è necessaria la produzione in giudizio del contratto sottoscritto e del piano di ammortamento aggiornato.

Quando la domanda riguardi pretese derivanti da un contratto di conto corrente l'attore assolve il proprio onere documentale depositando sia il contratto sottoscritto che gli estratti conto completi dall'inizio del rapporto, essendo essi indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e ricalcolare correttamente il rapporto di dare-avere tra le parti (cfr. ex multis, Cass. civ. sez. I, 14 giugno 2012, n. 9768, Cass. civ., sez. I, 10 maggio 2007, n. 10692, Tribunale Roma, 20 marzo 2013, n. 6103): recentemente la Suprema Corte ha precisato che *“Nei rapporti bancari in conto corrente, l'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali nonché la loro capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio”* (cfr. Cass. civile, sez. I, 11/06/2018, n. 15148).

Soltanto la produzione degli estratti a partire dall'apertura del conto corrente - considerato che, in virtù dell'unitarietà del rapporto, da tale momento decorre la prescrizione del credito di restituzione per somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi (Cass. 2262/1984, nonché la sentenza a Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010) - consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere, di determinare l'eventuale credito della banca (cfr., ex multis, Cass. civ. sez. I, Sent. 14 giugno 2012, n. 9768, Cass. civ., sez. I, 10 maggio 2007, n. 10692).

Nella stessa direzione si pone la giurisprudenza di merito maggioritaria che ha sostenuto che *“Detta produzione è, in particolare, necessaria per accertare e verificare tra le altre cose, il rispetto dei requisiti sagomati dall'art. 117 TUB (...); la data della stipulazione, anche al fine di individuare la disciplina*



legislativa applicabile al caso concreto; le condizioni del rapporto bancario (tassi di interesse attivi e passivi, anatocismo, spese, valute, commissioni massimo scoperto); l'ammontare della somma capitale eventualmente affidata al correntista" (Tribunale Agrigento, sentenza n. 969 del 20 giugno 2016; conformi ex multis Tribunale di Monza, sentenza n. 1411 del 17 maggio 2016; Tribunale Roma, Sez. 3, ordinanza del 17 maggio 2016; Tribunale di Agrigento, sentenza del 14 marzo 2016 n. 446; Tribunale di Cosenza, sentenza del 24 novembre 2014).

La Suprema Corte, con sentenza del 2 agosto 2013, n. 18541, ha ribadito il principio per il quale la banca, in sede di contestazione della pattuizione degli interessi ultralegali, è tenuta a produrre in giudizio tutti gli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente oggetto di analisi, anche se vengano superati i dieci anni di durata del medesimo. In particolare, secondo i giudici della Corte, la produzione degli estratti conto relativi ad un arco temporale più breve selezionato arbitrariamente dalla banca, deve ritenersi in toto inidonea ad assolvere l'onus probandi posto a carico della stessa. In pratica, la banca non può difendersi sostenendo che la previsione di un arco temporale lungo per la conservazione dei documenti, i "famosi" dieci anni, vada interpretata come una limitazione dell'onere posto a carico della banca stessa di dimostrare il credito.

Pertanto, i Giudici della Suprema Corte, richiamando l'orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite con la Sentenza n. 21095/2004, hanno concluso stabilendo che la banca è tenuta a produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto, anche oltre il decennio perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito quando le contestazioni del debitore riguardano l'intera durata del rapporto.

Si deve altresì rilevare che *"Non può aderirsi all'interpretazione secondo cui, in ragione del principio di prossimità o vicinanza della prova, doveva essere la Banca a fornire la documentazione che la cliente non aveva avuto cura di conservare. Infatti, il richiamato principio di prossimità o vicinanza della prova, in quanto eccezionale deroga al canonico regime della sua ripartizione, secondo il principio ancor oggi vigente che impone (incumbit) un onus probandi ei qui dicit non ei qui negat, deve trovare una pregnante legittimazione che non può semplicisticamente esaurirsi nella diversità di forza economica dei contendenti, ma esige l'impossibilità della sua acquisizione simmetrica, che nella specie è negata proprio dall'obbligo richiamato dall'art. 117 TUB, secondo cui, in materia bancaria, i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti"* (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 12/09/2016, n. 17923).

Del resto, si specifica che *"tale documentazione era stata necessariamente inviata, ex lege, ai correntisti, che ne avevano o ne avevano avuta la disponibilità e che erano altresì gravati dall'onere di conservazione: ...*



*Sotto il profilo della possibilità di produrre il documento può legittimamente ipotizzarsi una posizione paritaria tra correntisti ed istituto di credito” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 07/05/2015, n. 9201).*

Tale onere documentale resta invariato nelle azioni di accertamento negativo o di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., dove il correntista attore ha l'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti posti a base della domanda, quindi le poste passive del conto che si ritengono viziate, producendo i giudizio i documenti rilevanti, contratti ed estratti conto onde consentire al giudice di accertare l'esistenza dei vizi lamentati e di accogliere la domanda restitutoria accertando quanto eventualmente percepito indebitamente.

La Suprema Corte ha specificato che *“In tema di ripetizione di indebito oggettivo, la prova dell'inesistenza della causa debendi (...) incombe sulla parte che propone la domanda, trattandosi di elemento costitutivo della stessa ancorché abbia ad oggetto fatti negativi, dei quali può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni da cui desumersi il fatto negativo” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 10/11/2010, n. 22872).*

Come affermato chiaramente con riguardo alle azioni di accertamento negativo del credito, *“L'onere probatorio ex art. 2697 c.c., che grava su chi intenda far valere in giudizio un diritto, ovvero eccepisca la modifica l'estinzione di un altrui diritto, non subisce deroga, poiché pur avendo ad oggetto fatti negativi”; tale negatività non esclude né inverte il relativo onere, persistendo quest'ultimo sempre sulla parte che faccia valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, assume carattere costitutivo ... tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali posso desumersi il fatto negativo” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 07/05/2015, n. 9201).* Il principio è stato recentemente confermato dalla Suprema Corte che sottolinea la necessità di coordinare i principi regolatori dell'onus probandi, così come sanciti dall'art. 2697 c.c., con il principio dell'acquisizione della prova (cfr. Cassazione civile, sez. I, 11/01/2017, n. 500).

L'orientamento è pacifico anche nella giurisprudenza di merito secondo cui *“Quando il correntista intenda domandare (previa contestazione delle risultanze del saldo di conto corrente a lui sfavorevole) la ripetizione dell'indebito, è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del relativo diritto, ossia la nullità del titolo e l'avvenuta annotazione delle poste contestate, quindi dovrà produrre almeno i seguenti documenti: 1) il contratto di conto corrente, per dimostrare la pattuizione di clausole illegittime o la mancata pattuizione per iscritto di talune condizioni poi applicate; 2) gli estratti conto integrali del rapporto di conto corrente, quale documento contenente la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto, indispensabili alla verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e, quindi, alla determinazione del saldo finale” (cfr. ex multis, Tribunale Bari, sez. IV, 22/09/2016, in questo senso anche Tribunale*



Agrigento, 14/3/2016, n. 446, Tribunale Livorno, 12/02/2016, n. 182; cfr. Trib. Trapani n. 1009 del 22.10.2015).

RG n. [REDACTED]  
Repert. n. [REDACTED] del 21/01/2022

Nel caso di specie parte attrice non ha prodotto alcuna documentazione relativa al c/c per cui è causa, tuttavia risulta depositata in atti la richiesta ex art. 119 TUB del 12.10.2017, con cui il cliente ha richiesto la documentazione inerente al rapporto intercorrente fra le parti. Né può darsi rilievo alla risposta negativa della banca, laddove, con missiva in data 27.12.2017, si è rifiutata di consegnare il contratto di conto corrente, posto che deve riconoscersi, da un lato, il diritto del cliente di ottenere copia del contratto ai sensi dell'art. 117 t.u.b., che ne prescrive la forma scritta e ne impone altresì la consegna (al momento della stipula) di un esemplare al cliente; dall'altro lato, il diritto di richiedere copia degli estratti conto e scalari, ai sensi dei primi due commi dell'art. 119, che pongono in capo alla banca l'obbligo di fornire al cliente l'informativa periodica nel corso del rapporto.

Pertanto, essendo la lacuna istruttoria imputabile alla banca, che non ha risposto adeguatamente alla richiesta ex art. 119 tub, le conseguenze di tale inerzia vanno poste a carico della parte convenuta.

Ciò premesso - come detto - non risulta prodotto il contratto di apertura del c/c ordinario [REDACTED] intestato a [REDACTED] aperto presso Banca Toscana, sede di Grosseto, che, dal 1° trim. 2009, è passato a [REDACTED], con il n. [REDACTED]. L'estratto conto più antico prodotto è relativo al 1° trim. 2006 ed inizia con un saldo a debito di € 29.307,38, mentre l'ultimo è relativo al 1° trim. 2017. Non sono stati prodotti gli estratti conto relativi ai seguenti periodo: 1° trim. 2008, 4° trim. 2008 e 2° trim. 2013.

Da ciò consegue che la documentazione agli atti non è completa e si pone la questione, ancorata al tema delle produzioni documentali, del c.d. "azzeramento saldo iniziale". Secondo ormai costante giurisprudenza, sulla questione "indebito-saldo zero", in termini generali, si afferma che il correntista che agisce in giudizio per ottenere la restituzione di somme indebitamente pagate, non può pretendere l'azzeramento del saldo debitorio documentato.

In caso di presenza di saldo iniziale debitorio, non può pretendere di farlo considerare come inesistente (e dunque pari a zero), perchè manca la documentazione antecedente che giustifichi la formazione di tale saldo passivo, ma è suo onere fornire prove (producendo gli e/c antecedenti o in altro modo) che dimostrino che il debito nell'intervallo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti o prove che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia



maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo da tale saldo debitore (Corte Appello Bologna n. 2006/2019).

Nello stesso senso la Suprema Corte, con l'ordinanza del 4 dicembre 2017, n. 28945, ha precisato che incombe sulla parte attrice la prova dei fatti costitutivi quali l'avvenuto pagamento e la mancanza di una causa che lo giustifichi. Ne consegue che, in mancanza di tale prova, è illegittimo l'azzeramento del saldo iniziale a debito per il correntista, non valendo opporre l'onere, in capo alla banca, di produrre gli estratti conto a far data dal momento di apertura del conto. Infatti, se è vero che tale onere sussiste, la banca non potendovisi sottrarre invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, deve rilevarsi che esso opera con riferimento al diritto di pagamento azionato dalla banca: se ad agire in giudizio è il correntista, l'onere di provare l'andamento del conto dal suo inizio incombe su detto soggetto (nello stesso senso Cass 23 maggio 2018, n. 12845, secondo cui parte attrice ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti gli estratti conto che riportano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute).

Si veda anche, da ultimo, nello stesso ordine di idee, Cass. civ., sez. I, 2/5/2019 n. 11543, per la quale alla mancata produzione degli estratti conto si può sopperire diversamente a seconda che il correntista sia convenuto o attore.

Cass. civ. sez. VI, 04/02/2020, n.2435 (che riprende anche Cass. 11543/2019): *“Riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio; nella seconda ipotesi, che qui interessa (trattandosi di azione di accertamento negativo e di ripetizione di indebito promossa dal correntista nei confronti della banca che si è limitata a resistere in giudizio), l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato”*. Nella sentenza si è evidenziato il problema posto dalla scelta dell'azzeramento del saldo iniziale disponibile, correlato al fatto che, in presenza di nullità contrattuali, non potrebbe “teoricamente escludersi che il saldo intermedio (attestato dal primo degli estratti conto acquisiti al giudizio) sia di segno negativo proprio in ragione di pregressi addebiti di importi non dovuti e che esso potrebbe risultare, invece, di segno opposto (positivo dunque) ove lo si possa depurare dalle



illegittime appostazioni”, con pregiudizio per la ricostruzione delle movimentazioni poste in atto in tale arco di tempo, non ancorate a un saldo iniziale certo e di valore definito. Cosicché, per l’ipotesi che qui interessa in cui sia il correntista ad agire per la ripetizione dell’indebitato e la banca a resistere in giudizio, in mancanza di elementi utili che consentano di affermare che il debito del cliente, nel periodo non documentato, fosse inesistente o inferiore o che addirittura, in quel periodo, fosse maturato un credito per il cliente, dovrà assumersi come dato di partenza per le rielaborazioni delle successive operazioni il saldo iniziale, a debito e quindi sfavorevole allo stesso attore, risultante dal primo degli estratti conto acquisiti in giudizio”;

Cass. civ., 22/6/2020 n. 12178: *“Ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l’accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall’istituto di credito, è tale soggetto, attore in giudizio, a doversi far carico della produzione dell’intera serie degli estratti conto. In particolare, nel caso di domanda proposta dal correntista, la mancata produzione della parte iniziale degli estratti conto, in assenza di ulteriori elementi che forniscano indicazioni circa il pregresso andamento del rapporto, impone di elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato”.*

Fatte queste premesse, occorre rilevare che, nel caso di specie, l’attore-cliente dell’istituto di credito si è adoperato per fornire la prova documentale mediante il ricorso agli strumenti predisposti al riguardo dall’ordinamento, con la conseguenza che qualora lo stesso correntista si sia attivato per ottenere tutta la documentazione da porre a fondamento della propria domanda mediante una richiesta ex art. 119 T.U.B., rimasta inevasa dall’istituto di credito, deve ritenersi - come già in precedenza accennato - che le conseguenze della mancata produzione in atti del contratto di apertura di conto corrente e degli estratti conto integrali pregiudichi l’istituto di credito convenuto. In altri termini, facendo applicazione del principio di vicinanza della prova nel senso sopra descritto, il correntista, per assolvere al proprio onere di produrre in giudizio il contratto, deve porre in essere tutte le attività necessarie per procurarsi la documentazione necessaria a tal fine, con la conseguenza che ricadono sulla Banca convenuta le conseguenze di una sua inerzia o di suo ostracismo a fronte delle richieste del cliente avanzate prima del giudizio e volte ad ottenere tale documentazione. Nel caso in esame, la banca non ha integralmente consegnato la documentazione richiesta dal cliente, ma nemmeno si è costituita in una fase del giudizio nella quale avrebbe potuto integrare la documentazione entro il termine processuale previsto per le produzioni documentali istruttorie di cui all’art. 183 c.p.c. La banca, infatti, si è costituita solo in avanzata fase istruttoria. Ne deriva che può farsi applicazione del c.d. “azzeramento saldo iniziale”.



Il CTU, sulla base di questi principi, ha effettuati i calcoli nei termini di seguito indicati, facendo presente che, in mancanza del contratto, è da preferire l'opzione di calcolo che utilizza i tassi sostitutivi.

Il c.t.u. ha dunque provveduto al ricalcolo del conto corrente, giungendo all'accertamento di un credito in favore della banca di € 4.055,32 (in particolare, il perito ha calcolato che il debito del correntista ricalcolato con i tassi sostitutivi (€ 4.096,56), al netto degli importi recuperati per usura (€ 41,24), ammonta a € 4.055,32" (pag. 7 ctu)).

In accoglimento parziale della domanda attorea, pertanto, si evidenzia che nel rapporto di conto corrente per cui è causa vi è un saldo a debito della [REDACTED] pari ad € -4.055,32.

In ragione dell'accoglimento parziale della domanda attorea e della decisione sulla scorta di orientamenti giurisprudenziali, sussistono le ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.

I compensi di c.t.u., come liquidati con separato decreto, sono posti definitivamente a carico delle parti in solido nella misura del 50%.

#### **P.Q.M.**

il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] contro [REDACTED], così provvede:

- a) in accoglimento parziale della domanda attorea, accerta l'illegittimità parziale delle somme corrisposte e, pertanto, la parziale illegittimità delle condizioni applicate al rapporto e per l'effetto, effettuato il ricalcolo del rapporto in essere tra le parti, dichiara che nel rapporto di conto corrente per cui è causa vi è un saldo a debito della [REDACTED] pari ad € -4.055,32;
- b) compensa fra le parti le spese di lite;
- d) pone definitivamente a carico delle parti, in solido, le spese di c.t.u. nella misura del 50%, come liquidate con separato decreto.

Così deciso in Siena, il 12.1.2022.

Il Giudice  
*Clara Ciofetti*

